

Allegato 2

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI SOCIO-
EDUCATIVI POMERIDIANI PER MINORI RESIDENTI A FIORENZUOLA D'ARDA E
DEL CENTRO ESTIVO**

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi socio-educativi diurni per minori e, nel dettaglio:

- a) Centro educativo pomeridiano per minori residenti a Fiorenzuola d'Arda e frequentanti la scuola primaria (fascia d'età: 6-11 anni);
- b) Centro educativo pomeridiano per minori residenti a Fiorenzuola d'Arda e frequentanti la scuola secondaria di primo grado (fascia d'età: 11-15 anni);
- c) Centri estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (fascia della scuola primaria e secondaria di primo grado).

Il servizio da rendere è descritto in modo dettagliato all'art. 5.

Il Responsabile del servizio è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia del Comune di Fiorenzuola d'Arda (di seguito anche "il Responsabile del servizio" o "il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia" o "Il Responsabile del Comune").

L'importo del contratto sarà pari all'importo dell'appalto posto a base di gara decurtato della percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione del servizio presenta tutte le caratteristiche dell'appalto come definito all'art. 1655 del Codice civile; pertanto, l'operatore economico affidatario del contratto si assume il rischio di impresa per l'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte, contro il corrispettivo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sull'importo complessivo fissato a base di gara.

ART. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto avrà **durata di cinque anni e sei mesi** a decorrere dalla data di inizio del servizio, che si presume **dal 02/05/2025 e, quindi, fino al 31/10/2030** (il servizio potrà essere avviato anticipatamente rispetto alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023).

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio comunale di Fiorenzuola d'Arda.

I servizi oggetto del presente appalto si avvalgono di locali messi a disposizione all'interno dei plessi scolastici e, nello specifico:

- I Centri educativi pomeridiani sono accolti presso locali ubicati nel piano seminterrato (con accesso diretto dal cortile) della Scuola Secondaria di primo grado "Gatti" di Fiorenzuola d'Arda (Via San Bernardo da Chiaravalle n. 17 – Fiorenzuola d'Arda), di proprietà comunale, concessi all'aggiudicatario in uso gratuito limitatamente alla durata e per i fini del contratto d'appalto, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti.

- I Centri estivi sono accolti presso locali della Scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Fiorenzuola d’Arda (Via G. Matteotti n. 64 – Fiorenzuola d’Arda), di proprietà comunale, concessi all’aggiudicatario in uso gratuito limitatamente alla durata e per i fini del contratto d’appalto, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti.

Utenze, imposte e pulizie dei locali sono a carico del Committente, così come la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e gli interventi programmati per la verifica periodica del funzionamento della struttura e degli impianti e attrezzature.

Il Gestore potrà utilizzare gli spazi destinati ai servizi esclusivamente per l’uso previsto dal presente Capitolato.

ART. 4 - MODIFICA DELLE PRESTAZIONI, DELL’IMPORTO E DELLA DURATA CONTRATTUALE

Nel corso del periodo di contratto il Comune di Fiorenzuola d’Arda si riserva le seguenti facoltà, esercitabili discrezionalmente:

- ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, è prevista l’opzione di proroga secondo cui il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.
- il contratto potrà parimenti essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, ai sensi di quanto previsto all’art. 120, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 il Comune potrà disporre una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali o migliorative del contratto originario.

Nel corso del periodo di affidamento, potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell’aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice degli appalti.

In relazione alle esigenze del servizio, inoltre, il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l’organizzazione e l’utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell’importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice secondo quanto previsto dal Capitolato.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da realizzarsi in coerenza con l’attività programmatoria dell’Ente e secondo criteri di flessibilità, in ragione della complessità ed eterogeneità dell’utenza dei servizi, le cui caratteristiche e modalità di accesso sono più oltre illustrate.

Il servizio si configura come un’offerta educativa a sostegno delle famiglie con minori, con particolare attenzione ai nuclei familiari definibili come fragili, vulnerabili o a rischio di emarginazione (povertà educative, situazioni di isolamento sociale, carenza delle reti familiari e sociali di supporto, povertà culturale, fragilità socio-economica, etc.), e svolge, pertanto, una significativa funzione di sostegno alla genitorialità e di promozione del benessere minorile.

Le principali finalità dei Centri Socio-Educativi Pomeridiani e dei servizi di centro estivo sono:

- a) creare un luogo educativo e di prevenzione primaria finalizzato al recupero e alla prevenzione del disagio giovanile e alla riduzione della dispersione scolastica, sostenendo la crescita dei minori, promuovendone il benessere e l'inclusione nel gruppo dei pari;
- b) fornire alle famiglie un sostegno pratico per la gestione quotidiana dei figli, attraverso una costante collaborazione tra equipe educativa e i genitori stessi;
- c) favorire occasioni di confronto e di lavoro in gruppo rispetto ai compiti educativi e scolastici, per rafforzare le possibilità di comprensione e di maturazione socio-educativa e per favorire la motivazione allo studio ed il successo scolastico;
- d) favorire la messa in rete di tutte le istituzioni del territorio in ambito educativo e sociale, in un contesto globale integrato.

1. CENTRI SOCIO-EDUCATIVI POMERIDIANI

Si chiede all'Aggiudicatario la gestione dei due Centri Socio-Educativi Pomeridiani:

- a) Centro educativo pomeridiano per minori frequentanti la scuola primaria "Il bruco e la farfalla" (fascia d'età: 6-11 anni);
- b) Centro educativo pomeridiano per minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado "Pattini a rotelle" (fascia d'età: 11-15 anni).

AMMISSIONE E DIMISSIONE DAI SERVIZI

L'accesso ai servizi socio-educativi diurni (Centri Educativi Pomeridiani) è a cura del Servizio Sociale Comunale, che comunicherà al gestore l'elenco dei minori ammessi con relativo programma di frequenza (uno o più giorni a settimana, turni, etc.) prima dell'avvio delle attività ad inizio di ogni anno scolastico. È previsto un momento conoscitivo congiunto tra assistente sociale di riferimento, famiglia del minore ammesso e personale del Centro Educativo per ogni nuovo minore inserito.

Sono ammessi alla frequenza minori residenti a Fiorenzuola d'Arda frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado individuati dal Servizio Sociale del Comune.

La dimissione dal Centro Educativo è definita dal Servizio Sociale nell'ambito del progetto educativo, al raggiungimento degli obiettivi, al venir meno delle motivazioni e/o delle condizioni che hanno determinato l'inserimento, oppure al superamento di 30 giorni consecutivi di assenza non giustificata.

La famiglia fa riferimento al Servizio Sociale per ogni richiesta inerente alle variazioni o rinunce alla frequenza.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RAPPORTO OPERATORI-MINORI

I servizi di Centro Educativo garantiscono la frequenza contemporanea di gruppi di massimo 20 bambini per ciascun servizio.

L'attività può peraltro essere organizzata su più turni, sia per poter raggiungere un numero più elevato di minori, sia in relazione all'organizzazione del tempo-scuola attuata dal locale Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d'Arda.

Ogni famiglia concorda con il Servizio Sociale con la famiglia uno specifico piano di frequenza del minore, che può prevedere l'iscrizione al servizio per uno o più giorni alla settimana.

I servizi prevedono il mantenimento di un rapporto operatori/minori ordinariamente pari a 1:10 per le attività di tipo socio-educativo e di sostegno allo studio; tale rapporto può ampliarsi fino a 1:15 in occasione dei momenti ludico-ricreativi e di animazione.

Le attività educative quotidiane sono strutturate, in linea di massima, in modo da consentire ai ragazzi iscritti di sperimentare alternativamente momenti di lavoro individuale, a piccolo e a grande gruppo e comprendono sia attività di sostegno ai compiti che attività animative, laboratori creativi, espressivi e artistici, attività educative e di socializzazione di gruppo.

L'Aggiudicatario gestisce direttamente l'accoglienza in ingresso e l'uscita dei minori (accompagnati dai genitori e/o in autonomia, secondo quanto specificato all'atto dell'iscrizione al servizio).

I minori frequentanti i Centri Educativi beneficiano di progetti di inserimento individualizzati, concordati con il Servizio Sociale; spesso si tratta di minori appartenenti a nuclei familiari definibili come "fragili", per la presenza di problematiche di natura socio-economica, famiglie senza rete di supporto, famiglie multiproblematiche, etc. L'intervento educativo si configura, pertanto, come azione volta a sostenere la crescita dei minori, nonché a supportare la famiglia nello svolgimento delle funzioni genitoriali.

Si prevede la co-presenza di due operatori per Centro per gli orari di apertura in cui il numero dei minori supera le 10 unità. Per ciascun Centro Educativo sono pertanto previste 666 ore annue per operatore, per un totale di ore/educatore annuo pari a 2.664 ore (666 ore x 2 operatori x 2 centri).

Gli operatori debbono avere i requisiti specificati nell'art. 8; è previsto un tempo-lavoro aggiuntivo rispetto alle ore settimanali di apertura del servizio, finalizzato ad assicurare la partecipazione a **riunioni periodiche in equipe** per la programmazione delle attività, nonché ad incontri periodici di **progettazione e verifica** dei progetti socio-educativi individuali dei minori, in presenza dei referenti del Servizio Sociale Minori e di tutti gli attori della rete sociale e dei servizi di volta in volta interessati (es. famiglie, referenti della scuola, operatori dei servizi socio-sanitari, ecc.).

L'impegno orario riconosciuto per la partecipazione ai momenti di equipe e di rete è quantificato in 4 ore al mese per ciascun operatore, per il periodo di apertura ordinaria dei servizi durante l'anno scolastico (8 mesi), e in 1 ora al mese per operatore per i mesi di giugno, luglio e agosto, per un totale di **35 ore annue per operatore**.

Sono inoltre riconosciute **36 ore annue complessive (da ripartire fra gli operatori)** per le attività propedeutiche all'apertura dei servizi (es. colloqui conoscitivi con l'assistente sociale e la famiglia, gestione iscrizioni, etc.) da svolgersi indicativamente nella seconda metà del mese di settembre di ogni annualità.

Le riunioni di equipe sono presiedute, ove opportuno, da un operatore avente **funzioni di coordinamento** del servizio educativo, che ha il compito di facilitare i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio per la definizione dei progetti educativi individuali e la programmazione delle attività del servizio. L'impegno orario riconosciuto per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento è quantificato in 4 ore al mese per ciascuno dei due centri per il periodo di apertura ordinaria dei servizi durante l'anno scolastico (8 mesi), e in 1 ora al mese per ciascuno dei due centri per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, per un totale di **36 ore annue per ciascun centro**.

I Centri Educativi non si caratterizzano specificatamente come strutture di sostegno per ragazzi con disabilità; tuttavia, trattandosi di attività socio-educative extra scolastiche di rilievo, sono altresì aperti all'accoglienza di ragazzi certificati ex Legge 104/1992, garantendo, sulla base dell'effettivo fabbisogno, l'inserimento di almeno un ragazzo per ogni Centro, mediante impiego di un operatore aggiuntivo dedicato per ciascun Centro Educativo, per un "monte ore annuo" complessivo di 1.402 ore (ore frontali: 666 ore x 1 operatore x 2 centri; ore non frontali: 35 ore x 1 operatore x 2 centri).

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO POMERIDIANO PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (FASCIA D'ETÀ: 6-11 ANNI)

Il servizio socio-educativo è aperto lungo l'arco dell'anno scolastico in fascia oraria pomeridiana, per un tempo di apertura che si prevede di 18 ore settimanali (da lunedì a venerdì), da ottobre a maggio (8 mesi, 32 settimane complessive di attività), per un totale di 576 ore di apertura all'anno.

In base al tempo-scuola attivato dal locale Istituto Comprensivo, l'attività segue attualmente la seguente scansione oraria (è lasciata facoltà alla Committenza di variare in corso d'opera l'articolazione oraria più sotto descritta, qualora intervengano nuove esigenze o in relazione a modifiche nell'organizzazione scolastica):

- Lunedì, mercoledì, venerdì: servizio aperto dalle 14.00 alle 18.30, con frequenza dalle 14.00 alle 16.15 di bambini del "tempo modulo" e dalle 16.15 alle 18.30 di bambini del "tempo pieno" (4,5h x 3 giorni = 13,5h totali).
- Martedì e giovedì: frequenza per tutti dalle ore 16.15 alle 18.30 (2,25h x 2 giorni = 4,5h totali).

Il servizio rimane ordinariamente chiuso nei giorni di chiusura delle scuole (es. festività natalizie e pasquali, Santo Patrono...).

Sono inoltre previste aperture al sabato mattina (2 sabati al mese, con frequenza a gruppi alterni) con orario dalle 9.00 alle 12.00, per un totale di ulteriori 48 ore di apertura lungo l'arco dell'anno scolastico.

È inoltre prevista un'apertura estiva (periodo: da giugno ai primi di settembre), con incontri a cadenza settimanale (una mattina a settimana, indicativamente dalle 9.00 alle 12.00), per un totale di 14 settimane (nel complesso: 42 ore totali di apertura durante il periodo estivo).

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO POMERIDIANO PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FASCIA D'ETÀ: 11-15 ANNI)

Il servizio socio-educativo è aperto lungo l'arco dell'anno scolastico in fascia oraria pomeridiana, per un tempo di apertura che si prevede di 17,5 ore settimanali (da lunedì a venerdì), da ottobre a maggio (8 mesi, 32 settimane complessive di attività), oltre ad un'apertura per complessive 16 ore da distribuire nelle prime settimane del mese di giugno, per i soli ragazzi di terza media, per attività di supporto alla preparazione dell'esame di stato, per un totale di 576 ore di apertura all'anno. In base al tempo-scuola attivato dal locale Istituto Comprensivo, l'attività segue attualmente la seguente scansione oraria (è lasciata facoltà alla Committenza di variare in corso d'opera l'articolazione oraria più sotto descritta, qualora intervengano nuove esigenze o in relazione a modifiche nell'organizzazione scolastica):

- servizio aperto dalle 15.30 alle 19.00.

Il servizio rimane ordinariamente chiuso nei giorni di chiusura delle scuole (es. festività natalizie e pasquali, Santo Patrono...).

In aggiunta, sono previste aperture al sabato mattina (2 sabati al mese, con frequenza a gruppi alterni) con orario dalle 9.00 alle 12.00, per un totale di ulteriori 48 ore di apertura lungo l'arco dell'anno scolastico.

È inoltre prevista un'apertura estiva (periodo: da giugno ai primi di settembre), con incontri a cadenza settimanale (una mattina a settimana, indicativamente dalle 9.00 alle 12.00), per un totale di 14 settimane (nel complesso: 42 ore totali di apertura durante il periodo estivo).

2. CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI (FASCIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

AMMISSIONE E DIMISSIONE DAI SERVIZI

L'accesso ai servizi di centro estivo è a cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione Comunale, che effettua l'istruttoria per la raccolta delle iscrizioni ed incassa le rette previste.

Alla Ditta aggiudicataria dell'appalto verranno forniti gli elenchi aggiornati degli aventi diritto a frequentare i servizi in oggetto.

Le interruzioni di frequenza verranno comunicate all'Aggiudicatario.

Sarà cura dell'Aggiudicatario informare tempestivamente l'Ente appaltante attraverso l'Ufficio Pubblica Istruzione di eventuali cambiamenti o irregolarità nella frequenza degli iscritti.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RAPPORTO OPERATORI-MINORI

La prestazione oggetto del presente capitolato consiste nell'organizzazione e gestione di un servizio di Centro Estivo rivolto a bambini e ragazzi nella fascia d'età della scuola primaria e secondaria di primo grado, da realizzarsi nel periodo estivo (giugno-luglio).

Si intende garantire il servizio di Centro Estivo ogni estate, per un periodo di 6 settimane, con aperture da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 (9 ore al giorno per 5 giorni settimanali) e con la possibilità per le famiglie di scegliere fra iscrizione part-time (solo mattina senza servizio mensa) o full-time (giornata intera con servizio mensa), per una o più settimane nel corso del periodo di apertura del servizio. Il servizio mensa è fornito dal Comune.

I Centri Estivi sono servizi che si propongono di offrire ai minori iscritti, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, un tempo di divertimento in una dimensione di tipo educativo, con obiettivi di crescita individuale e di integrazione sociale con il gruppo. Tali servizi propongono attività di tipo ludico-ricreativo e di tipo educativo, ivi compreso il supporto nello svolgimento dei compiti estivi, secondo una programmazione settimanale che tenga conto dell'organizzazione delle presenze e delle fasce d'età dei partecipanti.

In particolare, i centri estivi sono finalizzati a:

- offrire ai bambini un contesto educativo adeguato alla loro età, privilegiando le occasioni di gioco e di apprendimento svolte anche all'aperto, tramite esperienze ludico-laboratoriali, espressivo-creative e culturali;
- favorire la socializzazione, la comunicazione e la solidarietà tra i pari;
- sostenere le famiglie impegnate durante l'estate nelle attività lavorative, in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Nell'ambito delle attività di Centro Estivo, si riportano alcune linee orientative da tenere presente per la stesura del progetto di servizio offerto:

- valorizzazione dell'accoglienza delle bambine e dei bambini;
- differenziazione della proposta di progetto per ciascuna fascia d'età;
- particolare attenzione ai percorsi di integrazione dei bambini con disabilità;

Il progetto del centro estivo dovrà indicare brevemente:

- le finalità e gli obiettivi;
- la descrizione delle attività;
- il modello organizzativo;
- la giornata tipo, compresa l'organizzazione dell'orario;
- la settimana tipo;
- l'elenco del materiale che intende utilizzare;
- le attrezzature che intende mettere a disposizione;

La programmazione, l'organizzazione e la gestione di eventuali uscite proposte dall'Aggiudicatario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Committenza.

Si stima un numero complessivo di iscritti indicativamente pari a 40 bambini per turno.

Il rapporto operatore-minori previsto è ordinariamente di 1:20, fatta salva l'esigenza di garantire un rapporto più stretto, da definirsi caso per caso previa attenta valutazione, per i bambini certificati Legge 104/92.

Gli operatori debbono avere i requisiti specificati nell'art. 8.

È previsto un “pacchetto orario” complessivo per le **attività educative frontali** pari a **1.350 ore totali annue** (n. 9 ore al giorno x n. 5 giorni a settimana x n. 6 settimane x un totale stimato di n. 5 educatori, da impiegare, secondo le esigenze di servizio ed in relazione agli iscritti, sul gruppo e per i progetti rivolti a bambini certificati Legge 104/92 richiedenti un rapporto operatore-minore più stretto rispetto a quello ordinariamente previsto per il gruppo).

È, inoltre, previsto un tempo-lavoro aggiuntivo rispetto alle ore settimanali di apertura del servizio, finalizzato ad assicurare la partecipazione alle **riunioni in equipe** per la programmazione delle attività. L'impegno orario riconosciuto per la partecipazione ai momenti di equipe e di rete è quantificato in 1 ora a settimana per ciascun operatore, per le settimane di apertura ordinaria dei servizi (6 settimane), per un totale di 6 ore annue per operatore (x 5 educatori = **totale 30 ore annue**).

È infine riconosciuto un pacchetto orario complessivamente pari a **12 ore annue per le funzioni di coordinamento** del Centro Estivo: la figura di coordinatore ha il compito di facilitare i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e presiede la programmazione delle attività del servizio.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione di tutte le fasi del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del medesimo, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

L'Aggiudicatario in particolare si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, a seguito della comunicazione di aggiudicazione;
- assicurare il servizio per tutta la durata dell'appalto;
- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- condurre il servizio in oggetto con personale dipendente o nelle disponibilità della ditta, avente adeguata qualificazione professionale, in relazione alle figure richieste ed in possesso dei requisiti previsti;
- impegnarsi a contenere quanto possibile il turn-over degli operatori, provvedendo nell'eventualità ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi requisiti, secondo le tempistiche specificate nel presente Capitolato;
- garantire la sostituzione del personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste;
- individuare e comunicare il nominativo di un referente unico dell'appalto per l'Amministrazione comunale per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi oggetto dell'appalto;
- all'osservanza, nella gestione del servizio, del progetto funzionale dei servizi presentato in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale;
- concordare con il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia le linee metodologiche da perseguire nell'esecuzione del Servizio;
- collaborare con il personale comunale, ausiliario, volontario e con il personale di Enti Terzi presente nei luoghi in cui si troverà a lavorare;
- comunicare tempestivamente al Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- partecipare, ove richiesto, agli incontri di lavoro con il personale del Servizio Sociale e con i soggetti della rete territoriale;
- usare strutture ed attrezzature con cura e rispetto, rispondendo di eventuali danni causati, non imputabili alla normale usura delle cose;

- vigilare perché le attività organizzate all'interno dei locali e degli spazi, avuti in uso, non pregiudichino o disturbino quelle dell'attività della scuola;
- vigilare perché non avvengano nell'uso dei locali manomissioni nelle attrezzature installate nei locali concessi in uso;
- assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che, dall'uso improprio dei locali e delle attrezzature, possono derivare allo Stato ed ai terzi, esonerando il Committente dalla responsabilità per i danni stessi;
- garantire la tutela della riservatezza dei dati personali e il rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. L'aggiudicatario si impegna altresì a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata e a rispettare il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro quindici giorni dall'intervenuta modifica;
- farsi carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale;
- rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi e delle norme di funzionamento dei servizi definiti dal Comune, nonché il rispetto dei regolamenti vigenti;
- munire il proprio personale di tesserino di riconoscimento, che dovrà contenere nome, cognome e foto dell'operatore e indicazione dell'Aggiudicatario;
- presentare mensilmente al Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia, con le modalità che saranno concordate, il riepilogo mensile delle ore svolte dal personale;
- effettuare il trattamento dei dati personali connessi all'espletamento del servizio erogato, in conformità al Regolamento UE 2016/679, "GDPR", e dal D.Lgs. 196/2006 come meglio precisato al successivo art. 25.

L'Ente committente potrà procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si richiede, inoltre, alla Ditta Aggiudicataria di:

- mettere a disposizione degli operatori tutto il materiale e le attrezzature (es. cancelleria, attrezzature informatiche, altro materiale a completamento delle dotazioni dei locali che ospitano il servizio, materiale per le attività ludiche etc.) necessario per lo svolgimento dei Servizi;
- mettere a disposizione del personale un telefono cellulare di servizio con annessa linea dati per la connessione a internet, da utilizzarsi per le esigenze di servizio e a supporto delle attività educative;
- assicurare al proprio personale il rimborso per le spese sostenute nell'ambito degli eventuali spostamenti di lavoro connessi allo svolgimento delle attività di servizio.

Sarà valutata a titolo di miglioria, con apposito punteggio, la messa a disposizione da parte della Ditta Aggiudicataria di figure aggiuntive con funzioni di sorveglianza ed accoglienza, senza oneri alcuni per il Comune, come di seguito specificato:

- una figura con funzioni di sorveglianza ed accoglienza, presente per tutto il periodo di attività dei Centri socio-educativi pomeridiani;
- una figura con funzioni di sorveglianza ed accoglienza, presente per tutto il periodo di attività del Centro Estivo.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE

In riferimento al presente capitolato ed ai servizi in esso descritti, il Comune di Fiorenzuola d'Arda, Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, oltre alla determinazione dei bisogni di cui ai precedenti

e a quant'altro indicato in altri articoli del presente capitolato, ai quali si rimanda, mantiene le funzioni di indirizzo, supervisione e monitoraggio dei servizi appaltati e, in particolare:

- provvede al monitoraggio ed alle verifiche sull'andamento delle attività, anche richiedendo all'Appaltatore dati e riscontri quali/quantitativi;
- provvede a verificare e a garantire l'esecuzione del servizio;
- provvede a fare opera di informazione e promozione presso i destinatari del servizio;
- provvede a svolgere gli aspetti amministrativi in ordine a: iscrizioni, stesura di graduatoria di ammissione ed esclusioni dal servizio, emissione e riscossione rette dei frequentanti;
- mette a disposizione ad uso gratuito i locali per le attività;
- per i Centri Educativi pomeridiani: assicura la fornitura di uno spuntino/merenda per ciascun minore frequentante, per tutti i giorni di frequenza;
- per i Centri Estivi: assicura il servizio mensa;
- assicura il servizio di pulizia ordinaria dei locali;
- attiva incontri periodici di confronto e verifica con i responsabili della Ditta Aggiudicataria, finalizzati alla valutazione dell'andamento del servizio ed alla verifica dei risultati in termini di efficacia ed efficienza, relativamente alle modalità di funzionamento ed ai rapporti con l'utenza;
- avvisa tempestivamente l'aggiudicatario in merito alle eventuali sospensioni del servizio.

Secondo quanto già illustrato all'art. 4, il Comune assicura altresì il coordinamento generale del servizio, gestisce gli accessi e le dimissioni dai servizi e stabilisce un calendario di incontri conoscitivi a cui partecipano assistenti sociali, referenti dei Centri Educativi e famiglie, prima dell'inizio di ogni anno educativo/scolastico; organizza, inoltre, i necessari incontri di condivisione/monitoraggio degli obiettivi educativi con i referenti del mondo scolastico e/o con eventuali altri attori significativi della rete di riferimento, nell'ambito del progetto individualizzato di servizio sociale definito per ogni singolo minore.

ART. 8 – CLAUSOLE SOCIALI E PERSONALE

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL Cooperative Sociali (codice alfanumerico INPS-CNEL T151).

Al fine, inoltre, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si dovrà impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 15% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile o occupazione di persone con disabilità o giovani".

Il personale addetto allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovrà osservare le seguenti prescrizioni e possedere i seguenti requisiti minimi di qualificazione:

OPERATORI:

- 1) compimento del diciottesimo anno d'età;
- 2) essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B;
- 3) buone competenze informatiche di base (uso dei programmi di videoscrittura, dei fogli di calcolo, navigazione in Internet e gestione posta elettronica);
- 4) idonee capacità dal punto di vista relazionale, capacità di lavoro in equipe, disponibilità a flessibilità di orario, buona conoscenza dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi del territorio;

- 5) titolo di studio tra i seguenti: laurea triennale classe L19 o specialistica classe LM85 oppure laurea vecchio ordinamento o diploma universitario in ambito educativo-pedagogico (scienze dell'educazione e della formazione, pedagogia...), laurea in ambito psicologico, umanistico-sociale, con qualifica/abilitazione da educatore, oppure, in assenza di titolo di studio universitario, diploma di maturità quinquennale e concomitante esperienza almeno biennale nello svolgimento di attività identiche o, comunque, riconducibili a quelle previste dal presente capitolato;
- 6) esperienza almeno annuale in servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto;
- 7) aver frequentato corsi di formazione relativi ad argomenti inerenti all'oggetto dell'appalto (area dei servizi socio-educativi per minori, tutela minori).

COORDINATORI:

- 1) compimento del diciottesimo anno d'età;
- 2) essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B;
- 3) buone competenze informatiche di base (uso dei programmi di videoscrittura, dei fogli di calcolo, navigazione in Internet e gestione posta elettronica);
- 4) idonee capacità dal punto di vista relazionale, capacità di lavoro in equipe, disponibilità a flessibilità di orario, buona conoscenza dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi del territorio;
- 5) titolo di studio tra i seguenti: laurea triennale o specialistica (oppure laurea vecchio ordinamento o diploma universitario) in ambito educativo-pedagogico (scienze dell'educazione e della formazione, pedagogia...), psicologico, umanistico-sociale, giuridico-sociale o economico-sociale;
- 6) esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto;
- 7) aver frequentato corsi di formazione relativi ad argomenti inerenti all'oggetto dell'appalto (area dei servizi socio-educativi per minori, tutela minori).

L'Appaltatore dovrà disporre, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, di un numero di operatori, aventi i requisiti specificati, adeguato a garantire un'efficace gestione delle attività incluse nel Capitolato.

L'appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e prevenzione infortuni.

L'appaltatore si impegna inoltre all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore nella località nella quale si esperisce l'appalto ed a corrispondere, entro i relativi termini di scadenza, la regolare contribuzione.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

L'orario settimanale e giornaliero del personale sarà concordato con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia (o suo delegato) e comunicato alla Ditta appaltatrice prima della presa in servizio, in relazione alle effettive esigenze di servizio e senza che l'impresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo.

La Ditta appaltatrice comunicherà al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia i nominativi del personale impiegato, con le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore. Tale adempimento dovrà essere assicurato dall'Aggiudicatario anche nell'ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto.

Il personale dell'Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le

norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate con il Committente e con i responsabili dell'Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori, nonché ad attenersi al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Quando il personale ispettivo del Committente rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali penali previste dal capitolato, informerà l'Aggiudicatario con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/gli operatori responsabili vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto; l'Aggiudicatario provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nell'allontanamento dal servizio l'Aggiudicatario si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso.

L'Aggiudicatario risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.

L'Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dal Committente al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- comunicare immediatamente al personale indicato dal Committente qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del committente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Il Committente potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

L'Aggiudicatario in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del Committente, pena l'applicazione di una penalità e la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad individuare al suo interno un referente, il quale dovrà garantire la reperibilità per tutta la durata del contratto ed essere a disposizione per incontrare l'Appaltante ogniqualvolta se ne rilevi la necessità, sia per questioni di natura organizzativa, sia per esigenze di tipo amministrativo e per qualsiasi necessità connessa all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, a fornire al Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente individuato, il quale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, fungerà da interlocutore per conto delle Ditte raggruppate.

In caso di assenza del personale, per malattia o altro motivo, l'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione immediata con altro personale idoneo, sin dal primo giorno di assenza, in modo da assicurare il presidio del servizio.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia; in particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all'Amministrazione appaltante, almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento. In caso di sospensione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del committente, nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice.

L'Appaltatore, in considerazione della specificità dei servizi, garantisce che il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto. In ogni caso non potrà essere impiegato personale che abbia riportato condanne per reati sui minori. A tale proposito l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle cd. norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario del personale che intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e mantenendo le medesime condizioni di trattamento retributivo.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovranno essere applicate le disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria.

L'Aggiudicatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l'aggiudicatario non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Affidatario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, delle norme in vigore o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, disciplinanti il servizio oggetto del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di osservare ed applicare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopracitato decreto legislativo. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate alla Direzione Territoriale del lavoro competente, dandone comunicazione all'affidatario.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi

nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e di ogni passività addebitata al Comune per inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente.

L'aggiudicatario risponde, mediante idonea polizza assicurativa, dei danni alle persone e alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti (a qualsiasi titolo impiegati) nell'esecuzione dell'appalto, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda è altresì esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio.

ART. 11 – ASSICURAZIONI

L'Aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio ed in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevato e indenne in ogni caso il Comune di Fiorenzuola d'Arda da ogni pretesa.

A tal fine, la Ditta appaltatrice si impegna a presentare coperture assicurative accese con primarie compagnie di Assicurazione relative alla responsabilità civile per danni alle persone o alle cose conseguenti all'attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante lo svolgimento delle attività, con massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

Euro 5.000.000,00 = per sinistro

Euro 5.000.000,00 = per persona

Euro 5.000.000,00 = per danni a cose o animali

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)

Euro 2.500.000,00 = per sinistro

Euro 2.500.000,00 = per persona

Le polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia che assumerà il rischio nei confronti del committente.

L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette dovranno essere presentate dall'appaltatore all'Amministrazione comunale, debitamente quietanzate all'avvio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Eventuali scoperti e/o franchigie contrattuali dovranno restare ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e non potranno essere poste a carico dei danneggiati.

L'Aggiudicatario si impegna a intervenire in giudizio sollevando il Comune di Fiorenzuola d'Arda da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti frequentanti i servizi, nonché nei confronti del personale ivi impiegato. L'Aggiudicatario si impegna a rispondere altresì per i danni arrecati alle attrezzature impiegate nello svolgimento del servizio a causa di uso improprio delle medesime o negligenza del proprio personale.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 117 con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'O.E. aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva, secondo il modello vigente per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, in favore del Comune di Fiorenzuola d'Arda, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia in oggetto si applicano:

- le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria;
- gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del medesimo Decreto.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'Aggiudicatario e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Per il subappalto trova applicazione quanto previsto all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente indica all'atto dell'offerta nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione in sede di gara, delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di favorire un controllo ed un rapporto diretto in rapporto all'esecuzione delle diverse attività. Il subappalto è da ritenersi valido nei confronti del Comune solo a seguito dell'esito positivo dei controlli relativi al possesso dei necessari requisiti ex art. 119, comma 4 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, in capo al subappaltatore.

In caso di violazione di tale divieto, la cessione o il subappalto saranno nulli e non produrranno effetti nei confronti del Comune, il quale potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso mensile sarà così determinato: prezzo a corpo offerto dall'appaltatore suddiviso per i mesi di effettivo svolgimento del servizio. Le fatture elettroniche, mensili posticipate, dovranno essere intestate a: Comune di Fiorenzuola d'Arda – Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Piazzale San Giovanni, 2 – 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC), Codice Univoco Ufficio UF6Y8Q.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa.

Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta relativamente ai servizi fruiti mensilmente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato.

Si procederà alla liquidazione ed al successivo pagamento delle predette fatture solo a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante richiesta del DURC on line a cura del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, l'Impresa Aggiudicataria non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune.

Nel caso di acquisizione di DURC negativo si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 207/2010.

Il Comune avrà facoltà di controllo e di contestazione sulle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine per la liquidazione del rispettivo corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'Impresa aggiudicataria ed allo scioglimento delle riserve. Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi dell'apposito articolo del presente capitolato;

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Al termine di ogni anno contrattuale, sulla base della rendicontazione presentata, verranno congruagliate nell'ultima fattura le ore dei servizi e le prestazioni eventualmente non erogate.

Con tale pagamento la Ditta si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi e/o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo convenuto. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTORIA ESPRESSA

L'Aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. A tal fine dovrà, pertanto, comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del

conto corrente dedicato, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Qualora le transizioni relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto si ritiene risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 16 - REVISIONE DEI PREZZI

1. *Oggetto e ambito di applicazione*

La presente clausola si applica al contratto di appalto in oggetto associato al seguente CPV: 8531000-5 (Servizi di assistenza sociale).

2. *Condizioni per l'attivazione della revisione prezzi*

La revisione dei prezzi sarà applicata qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3. *Determinazione della variazione dei costi*

Si ritiene di determinare la variazione in base all'indice univoco ISTAT: "IR – indici di retribuzione" per il settore comprendente le Cooperative Sociali (o comprendente il contratto indicato dall'appaltatore in sede di gara), associato al CPV 85312000-9 (servizi di assistenza sociale senza alloggio) individuato all'interno della tabella D2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, CPV che si ritiene più simile all'oggetto dell'appalto (in quanto il CPV dell'appalto non è presente in nessuna tabella dell'allegato II.2 bis).

4. *Metodo di calcolo della variazione*

La variazione del prezzo sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore

- al mese del provvedimento di aggiudicazione;
- al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui all'All. I1.3 del codice in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione (All. II.2-bis art. 12 comma 1).

5. *Adeguamento del prezzo*

In caso di variazione superiore al 5%, il prezzo del contratto è adeguato nella misura dell'80% del valore eccedente tale variazione. L'adeguamento si applica esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire.

6. *Frequenza degli adeguamenti*

La stazione appaltante effettuerà il monitoraggio degli indici ISTAT con cadenza mensile.

Procedure per il calcolo e l'applicazione della variazione

La stazione appaltante procederà, entro 30 giorni dalla rilevazione dell'indice, e comunque entro i termini di scadenza dei pagamenti stabiliti contrattualmente, al calcolo della variazione utilizzando i criteri e le formule riportati nella Tabella D2 dell'Allegato II.2-bis, D.Lgs. 36/2023. Quando si realizza la condizione per l'attivazione della revisione dei prezzi di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis e di cui ai punti precedenti della presente clausola, fermo quanto disposto dall'art. 60, comma 5, d.lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ove nominato, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore. In assenza di nomina del DEC, all'accertamento, e a darne comunicazione all'appaltatore, provvede il RUP. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, derivanti dalla revisione dei prezzi avviene in corrispondenza delle scadenze dei pagamenti stabiliti contrattualmente, a decorrere dalla data dell'accertamento.

ART. 17 – POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale adotta criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione del servizio nella sua globalità (organizzazione, procedure e risultati) e potrà disporre verifica periodica sui risultati dell'attività svolta, attraverso incontri periodici (almeno uno all'anno) finalizzati all'esame congiunto delle problematiche emergenti dallo svolgimento delle attività, alla definizione delle modalità di partecipazione, alle iniziative di riqualificazione e aggiornamento e a quanto altro possa concorrere al migliore perseguimento degli obiettivi.

L'Ente pubblico persegue l'obiettivo di un corretto svolgimento del servizio con particolare riferimento alla qualità e alla migliore utilizzazione delle risorse tramite la figura del Direttore di esecuzione del contratto che a tal fine, nel corso del contratto, impartisce all'Impresa Aggiudicataria le disposizioni e le istruzioni necessarie.

Il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto;
- alla verifica e alla valutazione dell'attività complessiva del servizio con accertamenti progressivi e riscontri aventi cadenza adeguata ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- alla verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- al controllo dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni fornite dal personale della Ditta appaltatrice dedicato al servizio;
- in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, ad effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta presentato dall'Aggiudicatario.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore di Esecuzione per l'avvio e l'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 18 – PENALITÀ

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli, entro il termine stabilito, sarà passibile di penalità pecuniaria in relazione alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale recidiva di quanto riscontrato, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del competente servizio, previa regolare contestazione dell'inadempienza.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto direttamente dal corrispettivo, dovuto all'appaltatore, relativo al mese nel quale è stato assunto il provvedimento e all'occorrenza sarà prelevato dalla garanzia.

Penali:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di servizio non svolto, qualunque sia l'impegno orario del servizio che non ha funzionato;
- € 200,00 (duecento/00) per la mancata presentazione della documentazione prevista da Capitolato alla scadenza fissata e/o concordata;
- Per altre inadempienze non ricomprese sopra, il Comune si riserva di applicare ulteriori penalità di importo ricompreso fra € 200,00 (duecento/00) e € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità dell'inadempimento a suo insindacabile giudizio.

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'appaltatore, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie giustificazioni/controdeduzioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà, senza indugio, all'applicazione della penalità, trattenendo l'importo corrispondente dal corrispettivo, dovuto all'appaltatore, relativo al mese nel quale è stato assunto il provvedimento e all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione contrattuale. All'aggiudicatario, verrà assegnato un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto all'aggiudicatario, con o senza applicazione di una penale, superino il numero di 5 (cinque) nell'arco di un anno, il Responsabile del Settore competente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Le parti convengono che, oltre a quanto generalmente precisato dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

1. gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte del Comune;
2. abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
3. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del contratto o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità dell'esecuzione del contratto medesimo;
4. qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
5. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
6. mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
7. qualora l'Aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale;
8. in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
9. in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla vigente normativa in materia;
10. inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
11. mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
12. in caso di violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionale a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché del Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda approvato con delibera di Giunta Deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 19 dicembre 2023;
13. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;

14. gravi irregolarità delle polizze assicurative;
15. frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
16. grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
17. mancato rispetto delle prescrizioni relative al divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto;
18. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
19. eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione Comunale che non consentono la prosecuzione del servizio;
20. negli altri casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
21. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto;
22. per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione in un numero di 5 contestazioni scritte che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
23. violazione delle previsioni, a carico dei contraenti privati, contenute nel Protocollo di Intesa per la Legalità fra il Comune di Fiorenzuola d'Arda e la Prefettura di Piacenza approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119/2020 e sottoscritto in data 07/09/2020.

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Amministrazione comunichi all'Aggiudicatario, tramite PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

Più in generale, le infrazioni ai patti e prescrizioni contenuti nel presente capitolato per i quali non sia prevista una clausola risolutiva espressa danno diritto al Responsabile del Settore di risolvere il contratto previa diffida ex artt. 1453 e 1454 C.C.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva e l'obbligo per l'appaltatore del risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e delle spese legate ad una nuova procedura di gara per l'affidamento del presente servizio.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C., in qualunque tempo (previo preavviso di almeno 30 giorni) e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse, previo pagamento del solo servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.

Il Comune ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

In caso di recesso il Comune, la ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stata eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto al precedente art. 18, qualora l'appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicatario.

Per l'esecuzione ditale prestazioni l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal senso, essere immediatamente reintegrata.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 22 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Il Committente, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, come da allegato D.U.V.R.I.

L'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, è competente il Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario nella misura fissata dalla normativa in vigore.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA DITTA CONCORRENTE

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, il trattamento dei dati personali dell'Impresa Aggiudicataria, forniti per la partecipazione alla procedura di gara e per la stipulazione del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del servizio.

Il trattamento potrà avvenire da parte del Comune di Fiorenzuola d'Arda con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi laddove necessaria per la corretta esecuzione del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

TUTELA DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile esterno).

3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo.

4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni ed i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art.32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato Speciale d'Appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di Sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..
7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti od omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli Amministratori di Sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Il Responsabile potrà ricorrere ad altro Responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del Trattamento solo previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. In questo caso sul Sub Responsabile saranno imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

ART. 26 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di aver sottoscritto l'offerta in sede di gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri documenti di gara, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

ART. 27 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto;
- b) Capitolato speciale di appalto;
- c) ulteriori documenti di gara.

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165”, l'Aggiudicatario e, per

suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopra citato codici per quanto compatibili. L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

ART. 29 – CLAUSOLE VESSATORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute negli articoli del presente Capitolato saranno oggetto di accettazione da parte dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e all'art. 1342 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia ai documenti pubblicati dalla Provincia di Piacenza in sede di gara, alla relazione tecnica e all'offerta economica presentata in gara dall'Appaltatore, al D.Lgs. 36/2023 e a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.